

Edizione di giovedì 26 Maggio 2022

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 maggio
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

CONTROLLO

Il ruolo del revisore legale nelle procedure di risoluzione della crisi d'impresa
di Emanuel Monzeglio

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Holding nata da conferimento di azienda o da conferimento della operativa nella beneficiaria
di Ennio Vial

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer Price: individuazione dell'intervallo di libera concorrenza
di Marco Bargagli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Isa 2022: le Entrate commentano le novità con una circolare
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Organizzazione e passaggio generazionale negli Studi professionali: cosa ci chiedono i professionisti
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 maggio

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

L'82esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **"aggiornamento"**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **"adempimenti e scadenze"** è stata poi dedicata ai nuovi **obblighi di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari**, mentre nell'ambito della sessione **"caso operativo"** sono stati analizzati i **contributi per investimenti innovativi riconosciuti alle Pmi agricole**.

Durante la sessione **"approfondimento"**, infine, è stata esaminata **l'incidenza sul test di operatività delle società di comodo della rivalutazione dei beni**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. DEMORICOSTRUZIONE: SERVE LA CILAS?

2. CONTRIBUTI ALLE PMI AGRICOLE: POSSONO BENEFICIARNE I CONTOTERZISTI?

1. FORFETTARI CHE HANNO APERTO LA PARTITA IVA NEL 2022: QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA?

10

Fatture elettroniche forfettari e numerazione fatture

Quando il forfettario inizierà ad emettere le fatture elettroniche (a luglio) dovrà riprendere la numerazione da 1? Oppure devo inserire il numero successivo a quello dell'ultima fattura cartacea?

D.L.O.

Sul punto risulta utile richiamare le precisazioni offerte dall'Agenzia delle entrate con la sua Faq n. 33/2018: in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche – sia analogiche. La stessa Faq, riprendendo i chiarimenti espressi con la precedente risoluzione 1/E/2013, ha inoltre precisato che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica.

Pertanto, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.

9

Contributo Pmi agricole per imprese non attive nella trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli

L'impresa agricola non ancora attiva nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quali adempimenti deve porre in essere per accedere al Fondo Investimenti Pmi agricole?

A.Q.

Le micro, piccole e medie imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che intendano realizzare gli investimenti ammissibili, in base al comma 1 dell'articolo 3 D.D. 02.05.2022, al contributo a fondo perduto a valere sul Fondo investimenti innovativi imprese agricole, sono tenute a dimostrare l'avvenuta attivazione del codice ATECO corrispondente all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al momento della richiesta di erogazione del contributo.

Le Pmi devono trasmettere, in allegato alla richiesta di erogazione di cui all'articolo 6 D.M. 30.07.2021, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese, come prevede l'articolo 3, comma 4, D.D. 02.05.2022.

8

Immobile concesso in locazione e disciplina delle società di comodo

Immobiliare costituita il 16 maggio 2020. Nello stesso anno la società ha acquistato un immobile, interessato da una ristrutturazione che si è conclusa nell'aprile 2021. Da maggio 2021 l'immobile è stato concesso in locazione. Si chiede se l'immobile può essere escluso dal calcolo previsto dalla normativa sulle società di comodo per l'esercizio 2021.

L.O.

L'immobile in corso di costruzione non partecipa al test di operatività e, di conseguenza, l'immobile in corso di ristrutturazione può essere accomunato a quello in corso di costruzione in quanto, in entrambe le circostanze, il bene non è in grado di generare ricavi in quanto non utilizzabile (circolare 25/E/2007).

Tuttavia, a partire dal mese di maggio 2021, l'immobile è divenuto atto all'uso e pertanto si ritiene corretto inserire nel test di operatività il valore dell'immobile assumendolo per 8/12.

7

Chi sono i “clienti professionali” ai quali cedere le detrazioni edilizie?

Le varie Enel gas e luce, Eni, ecc. ecc., rientrano tra i clienti professionali?

TS

Come chiarito dall'Allegato 3 del “Regolamento intermediari” della Consob, adottato con delibera n. 20307 del 15.02.2018, “Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”.

Più precisamente, si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

1. i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

a) banche;

b) imprese di investimento;

- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - l) agenti di cambio;
2. le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 euro;
 - fatturato netto: 40 000 000 euro;
 - fondi propri: 2 000 000 euro;
3. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

6

Determinazione ricavi e compensi: criterio di cassa o di competenza?

Per la determinazione del superamento della soglia dei 25.000 per i forfettari devo verificare esclusivamente i compensi/ricavi incassati (criterio di cassa).

ST. N. B. D. SNC

La norma parla di ricavi “conseguiti” e compensi “percepiti”. Può tuttavia ritenersi che trovino applicazione le regole generali di determinazione del reddito, per cui, trattandosi di contribuenti forfettari, assume rilievo il criterio di cassa.

5

Esterometro non obbligatorio se la fattura elettronica è rinviata al 2024

Si chiede se i contribuenti forfettari con ricavi/compensi inferiori a €25.000 rimangono esonerati dalla presentazione dell'esterometro anche se pagano iva su tali fatture e non fanno fatturazione elettronica.

D. C. P.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, D.Lgs. 127/2015 *“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.*

I soggetti passivi di cui al richiamato comma 3 sono coloro che emettono le fatture elettroniche.

Considerato che, fino al 2024, per alcuni forfettari continua a non essere previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica, deve ritenersi che, in questi specifici casi, non trovi applicazione nemmeno l'obbligo di trasmissione dell'esterometro.

4

Contributo PMi agricole: l'iva costituisce spesa ammissibile?

Contributo PMI agricole: si considera iva non recuperabile il caso dell'azienda agricola che calcola l'iva con le percentuali di compensazione (no iva ordinaria)? L'iva quindi rientra nella spesa agevolabile?

ST. R. & P. SRL

Come chiarito dall'articolo 7, comma 5, D.M. 30.07.2021, a cui lo stesso D.M. 02.05.2022 rinvia, *“L'iva rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile”.*

3

Demoricostruzione: serve la Cilas?

È confermato che per un super sismabonus 110% con demolizione e ricostruzione non serve la presentazione della CILAS ma è sufficiente il permesso di costruire?

ST. R. & P. SRL

Ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020 "Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)".

Nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione, quindi, non è sufficiente la presentazione della CILAS, essendo necessario rispettare le ordinarie regole dettate dal D.PR. 380/2001, nonché le altre disposizioni in materia edilizia.

2

Contributi alle Pmi agricole: possono beneficiarne i contoterzisti?

I contoterzisti che acquistano i macchinari più costosi e innovativi e sono soprattutto loro che lavorano la terra per gli agricoltori possono beneficiare dei contributi per investimenti innovativi pmi agricole?

S. C. F.

In considerazione dell'espresso richiamo all'articolo 5 D.M. 30.07.2021, recante la disciplina del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, "Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli".

Il beneficio, dunque, non risulta poter essere esteso a imprese diverse da quelle espressamente richiamate.

1

Forfettari che hanno aperto la partita Iva nel 2022: quando scatta l'obbligo di fattura

elettronica?

Mi sembra di capire che un soggetto che ha aperto la partita iva nel 2022 in regime forfettario debba utilizzare la fattura elettronica solo dal 2024, corretto?

S.S.

L'articolo 18 D.L. 36/2020, nella sua attuale formulazione, espressamente prevede quanto segue: *“La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”*.

Volendo fornire un'interpretazione letterale della norma, si potrebbe ritenere che, coloro che nel 2021 non hanno conseguito alcun ricavo/compenso non abbiano comunque percepito importi superiori a euro 25.000. Questi ultimi soggetti dovrebbero pertanto rientrare nel secondo caso, e, dunque, essere obbligati alla fatturazione elettronica solo dal 2024.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



CONTROLLO

Il ruolo del revisore legale nelle procedure di risoluzione della crisi d'impresa

di **Emanuel Monzeglio**



Assirevi ha pubblicato il nuovo **documento di ricerca n. 246** – aggiornando e sostituendo il precedente n. 180 del gennaio 2014 – con l'obiettivo di definire e fornire le **linee guida di comportamento** utili alle società di revisione che, nell'ambito di **procedure di risoluzione della crisi**, si vedono ricevere **richieste di informazioni** oppure sono incaricate di svolgere **specifiche procedure** da parte della società in crisi o dal professionista attestatore.

Le **informazioni** presenti nel documento di ricerca sopra citato sono riferite **esclusivamente** alla società di revisione delle società in crisi.

Prima di concentrarci sul ruolo del revisore all'interno delle procedure di risoluzione della crisi – ovvero quegli strumenti normativi che perseguono una finalità risanatoria aiutando le imprese a superare situazioni di squilibrio – è necessario sottolineare che **l'attuale impianto normativo** della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16.03.1942) prevede **tre istituti di composizione della crisi d'impresa** aventi caratteristiche di autonomia negoziale.

Nello specifico possiamo trovare il **piano di risanamento** ex [articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#), **l'accordo di ristrutturazione dei debiti** stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, previa omologa da parte del Tribunale competente, ai sensi dell'[articolo 182-bis L.F.](#) e il **concordato preventivo** ex articolo 160 L.F..

La normativa fallimentare è stata oggetto di un importante **riforma** attuata mediante il D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – che **entrerà in vigore**, salvo ulteriori proroghe, **il prossimo 15 luglio**.

In ordine cronologico, l'ultima novità riguarda il **D.L. 118/2021** che ha introdotto la nuova procedura della **composizione negoziata** per la soluzione della crisi d'impresa, offrendo all'imprenditore **l'affiancamento di un terzo esperto e indipendente** per agevolare le trattative

con i creditori.

Il punto in comune di tutte le procedure di soluzione negoziale della crisi, sopra esposte, è che il **piano presentato dall'imprenditore** deve necessariamente essere **corredato dall'attestazione** redatta da un professionista.

Tale soggetto, a cui è affidato l'incarico di attestatore, **deve possedere** le competenze professionali richieste **dall'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#)** ovvero:

- essere **iscritto nel registro dei revisori legali** ed in **possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)** cioè essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati;
- inoltre un requisito fondamentale, introdotto dal Decreto Sviluppo, è quello **dell'indipendenza** dell'attestatore ovverosia *"quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da **comprometterne l'indipendenza di giudizio**; in ogni caso, il professionista **deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile** e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo".*

Nonostante il quadro normativo **non preveda** la possibilità per le **società di revisione di assumere l'incarico di attestatore**, è ricorrente nella prassi che quest'ultimo soggetto **si rivolga al soggetto incaricato della revisione legale** per ottenere alcune **informazioni necessarie** per l'emissione dell'attestazione.

A tal proposito, Assirevi, ritiene **opportuno il comportamento "collaborativo"** da parte della società di revisione nei confronti dell'attestatore, proprio al fine di poter giungere alla **risoluzione** della crisi d'impresa, anche se non sussistono né una normativa specifica né principi professionali che "disciplinano" tale collaborazione.

Entrando nel merito, si può realizzare l'ipotesi in cui **la società di revisione riceva richieste di informazioni** riguardanti l'attività di **audit** sui bilanci della società in crisi, utili per l'espletamento delle procedure connesse alla **risoluzione** della crisi. Tale richiesta potrà avvenire **dalla società** che ha nominato l'attestatore oppure **direttamente da quest'ultimo**.

Prima di acconsentire allo scambio di informazioni, la società di revisione deve **assicurarsi** di aver ricevuto apposita **lettera di autorizzazione dalla società cliente**, nonché lettera di *acknowledgement* dall'attestatore nella quale vengono illustrate **le responsabilità, circoscritte le materie** oggetto di scambio di informazioni e **delimitati gli utilizzi** di tali informazioni.

In relazione allo scambio di informazioni con la società di revisione, è importante precisare che **l'attestatore deve impegnarsi a non citare** nella sua relazione i contenuti e le informazioni

scambiate durante il colloquio con il soggetto incaricato della revisione, nonché chiarire esplicitamente **l'estraneità** di quest'ultimo a qualsiasi **determinazione e conclusione** dei risultati dell'attività dell'attestatore. Le informazioni fornite dalla società di revisione **non devono assolutamente** essere utilizzate per **sostituire** le analisi che deve necessariamente effettuare l'attestatore.

Ne consegue che il revisore potrà **rispondere esclusivamente** a domande riguardanti l'ambito delle **conoscenze acquisite** nel corso dell'attività di revisione, limitandosi a fornire **"informazioni di tipo fattuale"** sulla base dell'attività di revisione nel suo complesso".

Secondo Assirevi, all'interno di questo ambito, **non risulta opportuno** che la società di revisione metta a **disposizione le proprie carte di lavoro** a soggetti terzi.

Successivamente alla conclusione del colloquio, è necessario che **venga redatto** – a cura della parte che si farà per prima parte attiva – **un apposito verbale** nel quale dovrà essere riportato il contenuto oggetto dello scambio di informazioni. Tale documento dovrà, altresì, essere **controfirmato dalle parti**.

In assenza di specifici principi di revisione nazionali, occorre fare riferimento al **principio internazionale ISRS 4400** e al **Documento di Ricerca Assirevi n. 179R**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Holding nata da conferimento di azienda o da conferimento della operativa nella beneficiaria

di **Ennio Vial**



La creazione della **holding industriale** può discendere da **operazioni di vario tipo**. Si supponga di partire da una **società operativa che detiene anche un compendio immobiliare** che possiamo chiamare Alfa.

Una prima operazione ipotizzabile per la creazione della holding potrebbe essere rappresentata dal **conferimento di azienda in una newco**, che potremmo chiamare Beta, interamente posseduta da Alfa. Ovviamente il **compendio immobiliare rimarrà in capo alla conferente** che diventerà così la “**holding-immobiliare**”.

L'operazione prospettata **non presenta profili di abuso**, nemmeno se si procede alla **cessione delle quote della società conferitaria beneficiando della pex di cui all'[articolo 87 Tuir](#)**.

Ciò in quanto vi è l'espressa **franchigia** dalla **disciplina antiabuso** riconosciuta dal [comma 3 dell'articolo 176](#). Peraltro, in base al comma 4 della norma in discorso, la cessione potrebbe avvenire anche **a ridosso del conferimento**.

L'operazione avviene **in assoluta neutralità fiscale**, in base alle previsioni dell'[articolo 176 Tuir](#). Questo tipo di operazione, tuttavia, incontra spesso **molte resistenze da parte degli imprenditori in quanto il passaggio dell'azienda** dalla conferente alla conferitaria **non risulta indolore** sotto il profilo degli adempimenti amministrativi. Basti pensare al **trasferimento del personale dipendente**, alla necessità di lavorare con una **nuova partita iva**, eccetera.

Una via alternativa, pertanto, potrebbe essere rappresentata dalla **scissione proporzionale della società operativa con assegnazione del compendio immobiliare ad una newco neo costituita**. In questo modo **l'attività operativa rimane alla società scissa per cui non sarà necessario trasferire i dipendenti** e la nuova partita iva verrà utilizzata dalla società beneficiaria.

Il passaggio successivo è rappresentato dal **conferimento della scissa nella beneficiaria immobiliare**. L'organigramma finale del gruppo, sostanzialmente, **non muta, se non per il fatto che la società operativa controllata dalla holding immobiliare è sempre la vecchia società di prima**.

La natura non abusiva dell'operazione in discorso è stata sancita dalla **recente [risposta ad interpello n. 252 del 10 maggio 2022](#)**, avente ad oggetto un caso analogo a quello proposto.

A questo punto sorge un dubbio: **seguendo questa seconda operazione è possibile cedere le partecipazioni nella società operativa beneficiando del regime pex?**

La risposta è ovviamente **affermativa**; tuttavia, bisogna soddisfare i requisiti dell'**[articolo 87 Tuir](#)**, tra cui segnaliamo la necessità del **rispetto dell'holding period di 12 mesi circa**.

Invero, il **problema** è un altro.

Appurato che **devo rispettare l'holding period**, mi devo piuttosto chiedere **se vi siano profili di abuso in relazione alla cessione con la pex** a seguito del conferimento.

L'Agenzia ha **sdoganato l'operazione con la [risposta ad interpello n. 199 del 22.3.2021](#)** ove è stato chiarito che la **tassazione della plusvalenza in tal modo realizzata** – in parziale esenzione di imposta – alla formazione dell'utile di esercizio, **conduce all'emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo** al momento della successiva distribuzione al socio, con l'applicazione di una **ritenuta pari al 26 per cento ai sensi dell'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#)**.

In sostanza, **non vi è alcun salto di imposta** ma solamente un **differimento della stessa al momento futuro, ma probabilmente inevitabile, della distribuzione dei dividendi** della holding ai soci.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer Price: individuazione dell'intervallo di libera concorrenza

di Marco Bargagli



Ai fini *transfer price* l'ordinamento giuridico domestico ([articolo 110, comma 7, Tuir](#)) prevede che: *“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

A livello operativo, occorre verificare se l'impresa oggetto di analisi *transfer pricing* applichi, ai rapporti economici e commerciali avvenuti tra imprese consociate appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale, nella compravendita di beni o prestazioni di servizio, valori conformi al principio di libera concorrenza (c.d. *arm's length principle*), previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione.

In merito, come noto, il D.M. 14.05.2018 ha dato concreta attuazione alle modifiche introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 50/2017 proprio al citato [articolo 110, comma 7, Tuir](#).

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto prevede che **si considera conforme al principio di libera concorrenza** l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento ritenuto più appropriato, qualora tali valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (c.d. operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata.

Giova ricordare che la valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso, senza più seguire una rigida gerarchia tra i vari metodi previsti dalla prassi Ocse (c.d. *most*

appropriate method – MAM).

L'articolo 6, comma 2, del Decreto prevede che **un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate**, si considerano **realizzate in conformità al principio di libera concorrenza** qualora l'indicatore finanziario applicato **sia compreso nell'intervallo di libera concorrenza**.

Qualora invece l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate, **non rientri nell'intervallo di libera concorrenza**, l'Amministrazione finanziaria **effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di libera concorrenza**.

Ciò posto, nel **corso di una verifica fiscale**, occorrerà individuare la correttezza:

- **del metodo scelto dal contribuente** per calcolare la **congruità dei prezzi di trasferimento**, con i correlati indicatori finanziari – es. **Ros, Roa, Return on Total Cost (c.d. Net Cost Plus) Berry Ratio etc.**;
- dei **soggetti comparabili individuati** in esito all'analisi di comparabilità (c.d. soggetti terzi indipendenti);
- **dell'intervallo statistico dei valori selezionati (c.d. strumento statistico)**.

A livello statistico, si ricorda che **l'intervallo o range interquartile** è **l'intervallo compreso tra il primo quartile (25-esimo percentile) e il terzo quartile (75-esimo percentile)**, dei valori raccolti e relativi ai soggetti comparabili.

Quindi:

- il **primo quartile** è un valore tale che il 25% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso;
- il **terzo quartile** è un valore tale che il 75% dei dati ordinati è inferiore o uguale a esso.

Sul punto, come **confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate** con la recente [circolare 16/E/2022](#), le Linee Guida Ocse chiariscono che per **“strumenti statistici”** si intende **l'utilizzo di indicatori di tendenza centrale**, così da **“restringere” l'intervallo di valori, eliminando i cosiddetti “valori estremi” o outliers (come l'intervallo interquartile o altri percentili)**.

Infatti, assumendo la potenziale **esistenza di difetti di comparabilità non identificabili o non quantificabili** e, quindi, **non rettificabili**, è **comunque accettabile mantenere la validità dell'analisi di comparabilità** a condizione che **vengano esclusi quei valori che si allontanano significativamente da un'area di tendenza centrale che contiene la mediana** (quali, ad esempio, i valori non compresi tra il primo e il terzo quartile) e che possono essere qualificati pertanto, con **un ragionevole grado di certezza**, come **valori non conformi al principio di libera concorrenza**.

Tale assunto deriva dalla circostanza che tali **valori “estremi”**, siano **molto probabilmente conseguenza di difetti di comparabilità non altrimenti rettificabili**.

La citata [circolare 16/E/2022](#) ha fornito **importanti chiarimenti** circa le eventuali **rettifiche da operare nell'ambito di una verifica fiscale** e le modalità di determinazione dell'intervallo di valori conforme al principio di libera concorrenza.

In particolare, si **considera conforme al principio di libera concorrenza quell'intervallo di valori formato dagli indicatori finanziari selezionati in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra soggetti terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l'operazione controllata**.

Quindi, qualora l'analisi effettuata **risulti affidabile e le operazioni individuate abbiano tutte il medesimo livello o grado di comparabilità**, andrà preso in considerazione l'intero intervallo di valori risultante dall'applicazione dell'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (c.d. **“full range”**), ciascuno dei quali è da **considerare conforme al principio di libera concorrenza**.

Qualora invece le transazioni all'interno dell'intervallo di valori **non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l'operazione controllata**, è necessario fare riferimento ai citati “strumenti statistici” al fine di **restringere l'intervallo** e, quindi, **rafforzarne l'affidabilità**, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.

Ad ogni modo, sia in caso si adotti **l'intervallo pieno** (c.d. **“full range”**), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare **un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”**, tutti i valori contenuti all'interno dell'intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.

In definitiva:

- nel caso in cui l'indicatore finanziario dovesse ricadere all'interno del **range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto)**, **non sarà necessario apportare alcuna rettifica ai fini fiscali**;
- qualora l'indicatore finanziario selezionato dovesse **ricadere al di fuori dell'intervallo di libera concorrenza**, l'impresa **dovrà fornire idonea documentazione** che dimostri la conformità dell'indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza, onde **evitare rettifiche fiscali**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Isa 2022: le Entrate commentano le novità con una circolare

di Lucia Recchioni



Nella giornata di ieri, 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la [circolare 18/E/2022](#), dedicata agli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d'imposta 2021**.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le **nuove cause di esclusione** previste per il **periodo d'imposta 2021**: trattasi di situazioni nell'ambito delle quali gli **effetti economici negativi della pandemia** (ancora in corso) si sono manifestati con tale **significatività** da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici **correttivi** previsti.

Più precisamente, per il periodo d'imposta 2021, **gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:**

- hanno **subito una diminuzione dei ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei **compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di **almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019**;
- **hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**;
- **esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate** da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.

Come anche previsto l'anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla **comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali** previsti all'interno dei relativi **modelli**.

Tali contribuenti, però, potranno **esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati"** potendosi limitare, come detto, alla sola **compilazione del modello**. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

- **dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione**;

- **compilare il modello Isa** prescindendo dall'importazione delle **variabili precalcolate** e senza effettuare il calcolo;
- **allegare** il modello Isa al modello Redditi.

Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l'anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa, è **preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali** previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2021

- 14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
- 47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- 49.32.10 – Trasporto con taxi
- 49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
- 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 – Attività dei tour operator
- 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 85.52.01 – Corsi di danza
- 90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a

gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, Tulp, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)

93.11.10 – Gestione di stadi

93.11.20 – Gestione di piscine

93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 – Gestione di palestre

93.19.92 – Attività delle guide alpine

93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi

93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Organizzazione e passaggio generazionale negli Studi professionali: cosa ci chiedono i professionisti

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Dopo una pluriennale esperienza nel campo delle operazioni di m&a tra Studi professionali, da più di un anno MpO ha iniziato a fornire numerose consulenze a professionisti che chiedono un aiuto per organizzare al meglio il proprio Studio e/o pianificarne il passaggio generazionale.

In nostri precedenti contributi abbiamo trattato, sia pur sinteticamente, numerosi argomenti correlati alle suddette esigenze.

Ovviamente un articolo, per quanto ben scritto, non potrà mai sostituire una consulenza specifica, che tenga conto delle esigenze di quel singolo Studio e di quei singoli professionisti (mi si consenta di dirlo: pianificare un'operazione così delicata solo sulla base di uno o più articoli, per quanto possano essere ben scritti...rischia di essere un suicidio!).

Ragione per la quale, da poco più di un anno, **MpO ha iniziato a proporre, accanto al tradizionale *advisoring* a 360 gradi sulle operazioni di m&a tra Studi professionali, un servizio di consulenza ad hoc**, per aiutare il professionista ad approfondire alcune tematiche specifiche in materia di organizzazione e pianificazione della propria vita professionale associata.

E la risposta del mondo professionale è stata molto positiva!

Nei paragrafi che seguono, senza alcuna pretesa di sistematicità, verranno illustrate le tre più frequenti tematiche che pressoché ogni Studio Associato – e, quindi, ogni professionista che ne fa parte – deve, prima o poi, affrontare.

E sulle quali molti professionisti si sono rivolti ai consulenti di MpO.

1) La riorganizzazione dello Studio in vista del passaggio generazionale

Dopo una breve analisi dell'assetto esistente ed un confronto con le specifiche esigenze di tutti i soggetti coinvolti (ad es. l'attuale dominus, i collaboratori junior etc.) nonché con la non chiara normativa fiscale-tributaria vigente, si deve decidere quale sia, tra **varie alternative**, la strada migliore nel caso specifico.

Non esiste, infatti, una strada “giusta”, ma più percorsi, ognuno con i propri pro ed i propri contro.

Continua a [leggere qui](#)